

Studio Notarile
Avv. Paolo Gianfelice
Via Picente 8 - Tel. e Fax 0746/824536
02012 Amatrice (RI)

Repertorio n. 7631

Raccolta n. 3986

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di febbraio, in Rieti, alla Via Tancia n. 23, presso la sede legale della "AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI S.P.A." (in forma abbreviata "ASM RIETI SPA"), alle ore 12 (dodici).

A di 22 febbraio 2010

Innanzi a me Avv. Paolo Gianfelice, Notaio in Amatrice, con Ufficio alla Via Picente n. 8, iscritto nel Ruolo dei Notai esercenti nei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti,

è presente il Signor:

= GERBINO Luigi, nato a Rieti l'8 marzo 1961 e domiciliato per la carica, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente verbale, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della "AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI S.P.A." (in forma abbreviata "ASM RIETI SPA"), con sede in Rieti, Via Tancia n. 23, capitale sociale di Euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila virgola zero zero), interamente versato, avente numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rieti e codice fiscale 90024440571, e n. RI - 47112 del R.E.A., Partita IVA 00852040575, Stato di costituzione: Italia.


Registrato a Rieti

il 12/03/2010

Serie AT

n. 876

esatti € 324,00



Il componente, della cui identità personale, enunciata
qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assi-
stere, redigendone pubblico verbale, alla assemblea straordi-
naria della detta Società, convocata in questo giorno, luogo
ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifiche Statutarie ai sensi della L. 78/2009;
- 2) Varie ed eventuali.

Io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, do atto di
quanto segue:


= ai sensi dell'articolo 14 del vigente Statuto Sociale assu-
me la Presidenza dell'assemblea il componente Signor Gerbino

Luigi, il quale:

- dichiara e verifica che la presente Assemblea è stata rego-
larmente convocata, nei termini di legge e di statuto, me-
diante avviso comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima
della assemblea;

- che la presente assemblea si tiene in seconda convocazione
essendo andata deserta quella fissata per il giorno 19 feb-
braio 2010 alle ore 11 (undici);

- accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti e
quindi constata che sono presenti in proprio gli unici due
soci iscritti nel relativo libro, rappresentanti l'intero ca-
pitale sociale e precisamente:





= il Comune di Rieti, con sede in Rieti, alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, codice fiscale 00100700574, rappresentato dal Sindaco pro tempore Signor Emili Giuseppe, nato a Petrel-la Salto (RI) il 24 maggio 1942, domiciliato per la carica o-ve sopra, titolare di numero 1.736.000 (unmilionesettecento-trentaseimila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per un totale di Euro 1.736.000,00 (unmilionesette-centotrentaseimila virgola zero zero), pari al 62% (sessanta-due per cento) del capitale sociale;

= la "A.ZI.M.UT AZIENDA MULTI UTILITY SPA", con sede in Roma, Via Eleonora Duse n. 53, capitale sociale di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), avente numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fi-scale 08398231004 e n. RM 1091413 del R.E.A., Stato di costi-tuzione Italia, rappresentata da Rinaldi Otello, nato a Rieti il 15 marzo 1941, quale Presidente del Consiglio di Ammini-strazione e come tale legale rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra, titolare di numero 1.064.000 (unmilione-sessantaquattromila) azioni del valore nominale di Euro 1 (u-no) ciascuna, per un totale di Euro 1.064.000,00 (unmilione-sessantaquattromila virgola zero zero), pari al 38% (trentot-to per cento) del capitale sociale;

- che le azioni non sono state mai emesse;

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle perso-ne di esso comparente, quale Presidente, di Sabetta Osvaldo,



nato a Poggio Bustone il 25 ottobre 1940, di Rinaldi Otello,

come sopra generalizzato, di Limata Salvatore, nato a Roma il

30 settembre 1942, di Donati Alberto, nato a Rieti il 13 a-

prile 1966, di Sanna Marco, nato a Milano il 31 marzo 1959 e

di Mancini Pierino, nato ad Ascrea (RI) l'8 ottobre 1962,

quali Consiglieri;

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di Di

Cecco Giustino, nato a Roma il 23 gennaio 1970, quale Presi-

dente, di Puglielli Gian Paolo, nato a Roma il 14 maggio 1960

e Giovannelli Fabrizio, nato a Rieti il 27 aprile 1943, quali

Sindaci effettivi;

- dichiara pertanto la presente assemblea regolarmente convo-

cata, validamente costituita, e pertanto idonea a discutere e

deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno essendo pre-

sente in Assemblea l'intero capitale sociale.

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara aperta

l'Assemblea.

Alle ore dodici e minuti quindici lasciano la riunione

il Consigliere Sabetta Osvaldo ed il Sindaco Effettivo Pu-

glielli Gian Paolo.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'Or-

dine del Giorno, il Presidente ricorda all'Assemblea:

- che, ai sensi del D.L. 1° luglio 2009 n. 78, convertito con

modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, pubblicata

sul Supplemento Ordinario n. 140/L alla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana del 4 agosto 2009 n. 179, ("cd. manovra d'estate"), sono state introdotte nuove regole per quanto concerne le società a partecipazione pubblica che vengono analiticamente esposte dal Presidente all'assemblea;

- che è pertanto necessario ed opportuno procedere a tale operazione di adeguamento statutario;

tutto ciò esposto

il Presidente procede quindi ad una lettura comparata degli articoli del vigente e del nuovo Statuto Sociale, soffermandosi in particolare sulle modifiche e gli adeguamenti più rilevanti che si sono resi necessari in virtù della nuova normativa introdotta dal D.L. 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102 ed invita l'Assemblea a deliberare sul primo punto posto all'ordine del giorno. Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole a detto adeguamento.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità dei presenti,

D E L I B E R A:

1) di uniformare l'attuale Statuto Sociale alle nuove disposizioni di legge (D.L. 1° luglio 2009 n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102);

2) di approvare e quindi di adottare il nuovo testo dello Statuto Sociale, contenente le norme relative al funzionamento della Società composto di 36 (trentasei) articoli che,

previa lettura al comparente, presente l'Assemblea, si allega

al presente verbale sotto il contrassegno della lettera "A".

Tutte le modifiche statutarie adottate in ottemperanza alle previsioni di legge, ad eccezione di quelle concernenti la possibilità da parte del Consiglio di Amministrazione di delegare le proprie attribuzioni ad un solo componente o di conferire deleghe per singoli atti, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore tredici e muniti trenta.

Le spese del presente verbale e le altre accessorie sono a carico della Società "ASM RIETI SPA".

Il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, con mezzo elettronico a norma di legge e completato da me Notaio in cinque facciate e parte della sesta di due fogli, viene da me letto, presente l'Assemblea, al Comparente il quale, da me richiesto, lo ha pienamente approvato. Sottoscritto alle ore tredici e minuti quaranta (13.40).

Luigi GERBINO n.q.

Paolo GIANFELICE Notaio

Allegato A al n. 7631/
3886 di Repertorio

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Denominazione

E' costituita la società per azioni denominata "Azienda Servizi Municipali Rieti Spa" o, in forma abbreviata, "ASM Rieti Spa".

Art. 2

Sede

La società ha sede legale in Rieti, Via Tancia n. 23.

L'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, è riservata alla competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.

Art. 3

Durata

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.


TITOLO II

OGGETTO

Art. 4

Oggetto Sociale

La società svolge la seguente attività:
la società ha per oggetto:



a) la gestione, anche in forma differenziata, dell'intero ciclo dei rifiuti, così come identificati nelle loro diverse tipologie, articolazioni e definizioni dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo in materia; la gestione di tutte le attività di recupero, nobilitazione, valorizzazione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, così come identificati dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, inclusa ogni possibile iniziativa di carattere industriale e/o commerciale inerente a tale gestione;

b) l'acquisizione la progettazione, la realizzazione e la gestione in ogni fase di impianti industriali di trattamento e smaltimento di rifiuti, nessuna tipologia tecnologica esclusa;

c) l'impianto e la gestione dell'intero ciclo dell'acqua, produzione e distribuzione, raccolta nelle fognature e depurazione dell'acqua per usi multipli, per la progettazione e costruzione di nuovi impianti, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche, dall'emungimento al rilascio nel territorio degli enti locali associati/convenzionati;

d) la promozione, produzione, distribuzione, vendita e gestione dell'energia e delle reti connesse, indipendentemente dalle fonti di produzione, in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;

e) l'esercizio di ogni altra attività di gestione di servizi, impianti ed infrastrutture di pubblica utilità o di interesse

pubblico rientrante nei fini istituzionali degli enti locali;

f) l'esercizio dei servizi di farmacie;

g) l'esercizio del servizio di trasporto persone nelle forme consentite dalla legge, nonché ogni altra attività di trasporto e di distribuzione;

h) la produzione, la gestione del gas e dell'intero ciclo delle risorse energetiche comprese le attività di cogenerazione e di teleriscaldamento;

i) la gestione e la distribuzione e commercializzazione di attività comunque connesse alle telecomunicazioni, anche tramite l'eventuale costruzione di una rete formata da una dorsale ad alta velocità e da una rete di accesso primario e secondario in grado di raggiungere i punti nevralgici della città e le singole utenze;

l) attività e servizi connessi alla manutenzione di veicoli, automezzi e attrezzature anche per conto terzi;

m) vendita degli spazi pubblicitari.

La società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare dette attività a seguito di richieste di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci. I servizi di cui alle precedenti lett. a); l); m) dovranno essere gestite direttamente dall'ASM Rieti o sue società controllate.

Nei limiti in cui ciò è consentito dalle vigenti dispo-

sizioni legislative e regolamentari, la società può compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, o che comunque risultino direttamente o indirettamente ad esso connesse, ivi compresi l'accensione di prestiti, anche con concessione di garanzie sulle entrate derivanti dalla gestione, e la prestazione di garanzie reali o personali a favore di terzi anche per impegni altrui; ed in particolare può investire il proprio patrimonio in attività strettamente funzionali all'esercizio dell'attività principale, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o da altri enti pubblici, obbligazioni quotate e non quotate, altri titoli di debito emessi da banche o altri organismi finanziari, o altre attività finanziarie, in partecipazioni o interessenze in società, imprese, consorzi costituiti o costituendi o in altri enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento della medesima attività o di attività affine o ad essa connessa o strumentale.

Sono in ogni caso espressamente escluse le attività bancarie e finanziarie di cui al d.lgs. n. 385/1993, al d.lgs. n. 415/1996, al d.lgs. n. 58/1998, ivi compresi i relativi provvedimenti d'attuazione; nonchè, qualora difetti la relativa iscrizione o abilitazione, ogni ulteriore attività economica e/o professionale il cui esercizio sia riservato dalla legge a soggetti iscritti in appositi albi od elenchi e/o in possesso di particolari requisiti abilitanti.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5

Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale è pari ad Euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 1.680.000 (unmilione seicentottantamila) azioni ordinarie di tipo "A", pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, e in n. 1.120.000 (unmilione centoventimila) azioni ordinarie di tipo "B", pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale, tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Il Comune di Rieti deterrà comunque la quota di maggioranza assoluta del capitale dell'ASM Rieti.

Le azioni di tipo "A" possono essere sottoscritte, acquistate o comunque possedute, quand'anche a titolo di pegno, di usufrutto o di altro diritto parziale di godimento o di garanzia, esclusivamente da enti pubblici o da altri soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico. Le azioni di tipo "B" possono essere sottoscritte, acquistate o comunque possedute, anche a titolo di pegno, di usufrutto o di altro diritto parziale di godimento o di garanzia, da qualsiasi soggetto, pubblico o privato.

Le azioni sono tutte nominative e indivisibili e conferiscono uguali diritti. Tuttavia, qualora la legge lo consen-

ta, ma limitatamente alle azioni di tipo "B", potranno essere emesse azioni al portatore, tanto in sede di aumento del capitale, quanto in sede di conversione delle azioni nominative. Le azioni al portatore così emesse potranno essere convertite in azioni nominative e viceversa, a richiesta dell'azionista. Le operazioni di conversione avverranno a spese dell'azionista richiedente.

Con successive modificazioni statutarie potranno essere previste ulteriori categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del codice civile, anch'esse distinte in azioni di tipo "A" e azioni di tipo "B", al fine di rispettare le proporzioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6

Aumento e riduzione del capitale

Il capitale può essere aumentato o ridotto, nel rispetto delle forme, delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge e comunque in modo tale che venga rispettata in ogni caso la proporzione tra le azioni di tipo "A" e quelle di tipo "B" così come prevista dal precedente articolo 5, primo comma.

A tal fine, in caso di aumento del capitale a pagamento, si potrà deliberare, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che in ipotesi di mancata integrale sottoscrizione del capitale, questo venga aumentato di un im-

porto pari alle sottoscrizioni raccolte. Tuttavia in tal caso nella deliberazione dovrà essere espressamente previsto che l'efficacia dell'aumento parziale è subordinata alla condizione che le sottoscrizioni raccolte rispettino la proporzione tra le azioni di tipo "A" e quelle di tipo "B", così come stabilita nel precedente articolo 5, primo comma.

Art. 7

Richiamo alle percentuali di capitale ancora dovute I versamenti relativi alle percentuali di capitale ancora dovute in relazione a conferimenti in denaro, tanto in fase costitutiva quanto di aumento del capitale, sono richiesti dall'organo amministrativo quando lo ritenga opportuno, in una o più volte e nei termini e nei modi che reputi più convenienti.


A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Art. 8

Versamenti dei soci in favore della società

I soci possono previa deliberazione dell'assemblea ordinaria, effettuare versamenti in favore della società, tanto in conto capitale quanto a titolo di finanziamento.

I versamenti eseguiti a qualsiasi titolo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione sono improduttivi di



interessi, anche ai fini di cui all'art. 43 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati in favore della società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione pari almeno al due per cento del capitale sociale quale risulta dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 9

Trasferimento delle azioni

I soci sono liberi di trasferire ad altri soci o a terzi, a qualunque titolo, in tutto o in parte, le proprie azioni, ma nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 5 e di quelle stabilite nei capoversi che seguono.

Le azioni non possono essere a nessun titolo trasferite a un soggetto che sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria al sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della

riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia ambientale. Qualora l'acquirente sia una persona giuridica, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5, il socio che intenda trasferire ad altri soci o a terzi, a qualunque titolo, in tutto o in parte, le proprie azioni deve preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci. A tal fine deve rivolgere una proposta irrevocabile agli altri soci, da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al consiglio di amministrazione, nella quale siano indicati il numero, la categoria e il tipo delle azioni che si intendono trasferire, il corrispettivo e le altre condizioni, giuridiche ed economiche, del trasferimento, nonché tutti i dati necessari a identificare il soggetto acquirente.

Il socio al quale è stata rivolta la prelazione ha facoltà di esercizio entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Ove detto termine non fosse rispettato il socio si intende decaduto da tale facoltà.

Art. 10

Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'art. 2410, 1° comma, è deliberata dall'assemblea straordinaria; per la redazione del verbale si applica il disposto del 2° comma dell'art. 2410.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Art. 11

Convocazione e riunione

Le assemblee ordinarie e straordinarie e le eventuali assemblee speciali sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società l'assemblea ordinaria può essere convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'assemblea sia straordinaria che ordinaria si riunisce

ove ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale, i quali peraltro dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare, "sempre che si tratti di materie per le quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposto".

L'assemblea è convocata nei modi stabiliti dall'art.2366 c.c. con espressa previsione anche di convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nei casi di delibere assunte ai sensi dell'art. 2366, comma 4, c.c., il Presidente dell'Assemblea è tenuto a dare comunicazione ad amministratori e membri dell'organo di controllo assenti, delle deliberazioni adottate entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dell'assemblea, mediante invio del relativo verbale a mezzo di raccomandata A.R..

Art. 12

Intervento

Per l'intervento all'assemblea è richiesto, anche per le azioni nominative, il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, qualora emesse, presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione entro cinque giorni dalla data fissata per l'assemblea.

Il diritto di intervento in assemblea è riconosciuto a coloro che siano iscritti al Libro Soci da almeno 3 (tre) giorni antecedenti la data dell'assemblea, ovvero a coloro che si dimostrino possessori di azioni attributive del diritto di voto.

Art. 13

Rappresentanza

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta "nel rispetto di quanto dispone l'art. 2372 del codice civile".

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in generale del diritto di intervento in assemblea.

Per le azioni di tipo "A" non può essere conferita delega in favore di soci titolari di azioni di tipo "B".

Art. 14

Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In difetto, l'assemblea è presieduta da persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti a maggio-

ranza semplice del capitale presente.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dal Presidente, salvo diversa decisione dell'assemblea.

Art. 15

Competenza Competenze e Quorum deliberativi

L'assemblea, in sede ordinaria o straordinaria, delibera su tutti gli oggetti attribuiti alla sua competenza e secondo le maggioranze e le modalità stabilite dalla legge.

"Le operazioni di:


a) cessione o dismissione di partecipazione in società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con provvedimenti successivi adottati nel corso degli ultimi dodici mesi, l'alienazione di quote superiori al 20% (venti per cento);

b) acquisto e alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% (tre per cento) del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato dell'ASM Rieti SpA, debbono essere preventivamente autorizzate dall'assemblea ordinaria dei soci".

Art. 16

Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.



Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 17

Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, così come nominato dall'assemblea ordinaria dei soci ed in base alle disposizioni del presente Statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati tra i soggetti, anche non soci, con documentata capacità tecnico giuridica economica nei settori di attività della società. La nomina di tanti amministratori che costituiscono la maggioranza degli amministratori è riservata, in base all'art. 2449 del C.C., ai soci di tipo "A."

I soci di tipo "A" hanno la facoltà di procedere alla revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 c.c.

Art. 18

Durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione in carica resta tale sino alla prima dismissione di quota parte del capitale sociale del Comune di Rieti in misura non inferiore al 15% (quindici per cento).

Gli amministratori restano in carica per il periodo sta-



Sup. Barlino
Paolo Scarpone

bilito nella deliberazione di nomina, che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; e gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 19

Presidenza

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, da considerarsi esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, senza dare titolo a compensi aggiuntivi.

Il consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori del comitato componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 20

Convocazione e riunioni

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo ritenga necessario o opportuno.

Il consiglio di amministrazione deve in ogni caso essere convocato quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti in carica per deliberare su uno specifico argomen-

to da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, che deve essere indicato nella richiesta stessa, anche su richiesta della maggioranza del Collegio Sindacale.

La convocazione viene effettuata con avviso da spedire a ciascun amministratore ed a ciascun componente effettivo del collegio sindacale almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione e nei casi di urgenza almeno due giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione in grado di garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, il consiglio di amministrazione è comunque regolarmente costituito qualora intervengano tutti gli amministratori ed i componenti il collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato. In assenza anche di quest'ultimo, le riunioni sono presiedute da un consigliere designato dal consiglio medesimo o, in assenza di tale designazione, dal consigliere più anziano di età.

Art. 21


Quorum costitutivi e deliberativi

Per la validità delle riunioni del consiglio è necessa-

Santi Per Brino

Per Brino

Per Brino



ria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Non è consentito agli amministratori di farsi rappresentare.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 22

Verbalizzazione


Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a norma di legge, vengono sottoscritti dal presidente dell'adunanza e controfirmati dal segretario.

Art. 23

Poteri dell'organo amministrativo e delega di poteri

Il consiglio di amministrazione è investito a norma dell'art. 2380 bis, dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge e lo statuto tassativamente riservano all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, esclusa la politica generale degli investimenti e dei prezzi, le convenzioni e



gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società, tutto o parte delle proprie attribuzioni ad un solo amministratore delegato, ferma restando la possibilità di attribuire deleghe al Presidente, determinando in concreto contenuto e limiti della delega.

Solo all'amministratore delegato, oltre che al Presidente, potranno essere riconosciuti compensi ex articolo 2389, comma 3 del codice civile.

All'amministratore delegato potranno essere attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di gestione, con la sola esclusione di quelli non delegabili per legge e per Statuto.

Il consiglio di amministrazione, nonchè, nell'ambito delle attribuzioni ad essi delegate, l'amministratore delegato od il Presidente del Consiglio di Amministrazione, potranno nominare un direttore generale e procuratori generali della società, nonchè procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri e le retribuzioni, fermo restando che ai componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere attribuiti compensi aggiuntivi per tali funzioni.

Art. 24

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed a qualunque autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria spetta al Presidente del consiglio di amministrazione



e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente,
se nominato.

Ai direttori o ai procuratori nominati ai sensi del pre-
cedente articolo 23 possono essere altresì conferiti poteri,
generali o speciali, di rappresentanza, ma limitatamente al-
l'ambito delle attribuzioni o delle mansioni ad essi assegna-
te.

Art. 25

Compensi

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il
rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai
componenti del Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione del Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione e dell'eventuale amministratore delegato sarà sta-
bilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere
del collegio sindacale.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26

Nomina e composizione

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effetti-
vi e di due supplenti, nominati dall'assemblea, la quale at-
tribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presi-
dente.

Il collegio sindacale è composto ai sensi dell'art. 2397

c.c.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 27

Compensi

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea ordinaria all'atto della loro nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

TITOLO VII

CONTROLLO CONTABILE

Art. 28

Esercizio

Il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio sindacale o da Revisore contabile o da società di revisori.

Quando la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione. In tal caso si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2409-quinquies e



Sup. P. ...

P. ...

l'incarico ha la durata prevista dall'art. 2409-quater, 2°
comma.

L'organo di controllo interno dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione.

Art. 29

Compensi

Il corrispettivo spettante per il controllo contabile è determinato dall'assemblea ordinaria che ne fissa la misura o i criteri per la sua determinazione.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale, al Revisore contabile ed a società di revisori.

TITOLO VIII

PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 30

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

L'assemblea straordinaria dei soci può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile.

TITOLO IX

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 31

Esercizio sociale e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

no.

Il bilancio deve essere approvato entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli utili di esercizio, dopo l'assegnazione a riserva legale del cinque per cento nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del codice civile, sono accantonati a riserva straordinaria o distribuiti ai soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea e nel rispetto di ogni ulteriore disposizione di legge applicabile.

Art. 32

Acconti dividendo


Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo, semprechè ricorrano le condizioni e comunque nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2433-bis del codice civile e delle ulteriori disposizioni normative eventualmente applicabili.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33

Cause di scioglimento



Enrico Gaslini

Paolo Scarpella

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Art. 34

Modalità della liquidazione e poteri dei liquidatori -

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità i criteri di svolgimento della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO XI

Art. 35

Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO XII

NORME FINALI

Art. 36

Legge applicabile

Al presente statuto si applica la legge italiana.

Luigi Giuliano
Paolo Giuseppe Polverio



Copia conforme al suo originale, munito
delle prescritte firme nei miei rogiti.

Amatrice li 12 Marzo 2010

Paolo Giuseppe Neri

